

L'avvocatura Regionale in data 23 ottobre 2018 ha notificato alla Provincia di Taranto e alla Appia Energy srl, ricorso per motivi aggiunti, dinanzi al TAR Puglia- Lecce, nel giudizio pendente r.g. 1440/2017 già proposto dalla Regione Puglia, per l'annullamento della determina della Provincia di Taranto n. 106 del 24 luglio 2018, di Autorizzazione Integrata Ambientale in favore della Appia Energy per l'installazione e la realizzazione della seconda linea della centrale termoelettrica alimentata a CSS (Combustibile Solido Secondario, tipo di combustibile derivato dalla lavorazione dei rifiuti), ubicata nel Comune di Massafra.

Il ricorso non è stato ancora depositato in quanto il termine di legge è di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Il provvedimento è stato impugnato per i seguenti vizi di legittimità:

- Difetto di istruttoria. La Provincia ha omesso la doverosa valutazione del mutato quadro normativo ambientale, con particolare riferimento alle nuove BAT di settore, sulla base dei dati aggiornati di monitoraggio sulla qualità dell'ambiente, relativi soprattutto al contesto territoriale nel quale si andrà ad inserire il nuovo progetto;
- violazione di legge (art. 25 comma 5 del D. lgs. n. 152/2006 ). Il provvedimento di VIA aveva già perso la sua efficacia in quanto il progetto non è stato realizzato nel termine di 5 anni..

I suddetti vizi sono stati addotti in via derivata in quanto già sollevati avverso la determina n. 81/2017 con la quale, su richiesta della società Appia del 4 agosto 2017, la Provincia di Taranto aveva prorogato la determina di VIA- AIA n. 93 del 7 settembre 2012 relativa alla linea due della centrale termoelettrica di Massafra.

Inoltre Il provvedimento è stato impugnato per i seguenti vizi di legittimità:

- violazione delle garanzie partecipative (nella determina non si dà atto di aver proceduto alla pubblicazione dell'avvio del procedimento e dei documenti del progetto);
- violazione della normativa regionale in tema di paesaggio (PPTR) approvato con DGR n. 176/2015, (il progetto verrebbe realizzato e mantenuto in violazione dell'art. 59 n.4 che stabilisce un'area di rispetto per i boschi);
- violazione del piano di gestione dei rifiuti speciali, approvato con la DGR 23 aprile 2015 n. 819.
- Mancata convocazione in conferenza della Soprintendenza e, con specifico riferimento al Parco delle Gravine, dell'Autorità competente del Parco, costituita dall'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto.
- Violazione BAT 2017; Il provvedimento è stato adottato su un progetto elaborato sulla base delle BAT del 2007, nonostante la richiesta della Regione di verifica del progetto si riferisse alle BAT del 2017.

Avv. Rossana Lanza